Coronavirus: il decreto del 1º marzo

Pubblichiamo il <u>decreto 1º marzo 2020</u> della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le **misure** preventive in vigore da lunedì 2 e fino a domenica 8 marzo.

I principali provvedimenti:

- a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
- b) è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari a un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, etc.);
- c) **sospensione** di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché **degli eventi** in **luogo pubblico o privato**, ivi compresi quelli **di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso**, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- d) **l'apertura dei luoghi di culto** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni edelle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- e) sospensione, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonchè delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti dei luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 nr. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonchè ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo,e di quelli per il personale della Protezione Civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
- h) **svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub**, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

- i) **apertura delle attività commerciali** diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- j) **limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza**, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- m) **privilegiare**, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19

Leggi il testo integrale del DPCM 1º marzo

Informazioni e contatti

Attivo il numero verde regionale 800 462340 per informazioni su infezioni da Coronavirus

- in caso di dubbi o sospetti chiamare il 1500
- in caso di sintomi non andare in ospedale ma chiamare il 118



Iscriviti al canale Telegram "<u>Comune di Verona</u>", per ricevere aggiornamenti sui provvedimenti collegati al Coronavirus